



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
**TUSCIA**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA**

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE  
L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI  
ALIMENTARI NEI LOCALI DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Responsabile Unico del Progetto  
**Ing. Simone Salvatori**

Supporto Tecnico al Rup  
**Prof. Nicolò Merendino**

Direttore dell'esecuzione  
**Geom. Emanuele Derosas**

**CAPITOLATO TECNICO**

## **SOMMARIO**

**ART. 1 - OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE**

**ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DELLA CONCESSIONE**

**ART. 3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE**

**ART. 4 - PRODOTTI DA EROGARE**

**ART. 5 - CANONE DA CORRISPONDERE**

**ART. 6 - VARIAZIONI DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI E DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

**ART. 7 - ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

**ART. 9 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

**ART. 10 - NORME PER LE APPARECCHIATURE**

**ART. 11 - VERIFICHE E LAVORI**

**ART. 12 - IMPOSTE E TASSE**

**ART. 13 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

**ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**ART. 15 - ASSICURAZIONI E GARANZIE**

**ART. 16 - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO**

**ART. 17 - PENALI**

**ART. 18 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

**ART. 19 – REVOCA DELLA CONCESSIONE**

**ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

**ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

**ART. 22 - CODICE ETICO E PATTO D'INTEGRITA'**

**ART. 23 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI**

**ART. 24 - FORO COMPETENTE**

## **ART. 1**

### **OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE**

La procedura è configurata quale “concessione”, ai sensi degli artt. 176 e seguenti del D. Lgs 36/2023.

La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristoro mediante installazione e gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari nei locali dell’Università degli Studi della Tuscia.

Le norme del presente Capitolato Tecnico di Concessione regolamentano l’installazione e la gestione dei distributori. Gli spazi individuati per l’installazione dei distributori e le quantità dei distributori stessi, risultano dalla tabella allegata al presente Capitolato (“**Allegato 1**”) quale parte integrante e sostanziale.

La concessione è costituita da un unico lotto poiché le diverse prestazioni oggetto del contratto sono riconducibili a un’unica tipologia di servizio e risultano funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Eventuali e/o diverse collocazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Università in osservanza alle normative sulla sicurezza previa valutazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il servizio è rivolto ai docenti, al personale tecnico amministrativo, agli studenti dell’Università, ai visitatori occasionali, ai partecipanti ad eventuali convegni e corsi organizzati dall’Ateneo.

## **ART. 2**

### **DURATA E AMMONTARE DELLA CONCESSIONE**

La concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di avvio all’esecuzione nelle more della stipula e avrà durata di anni 3 (tre), con possibilità di rinnovo per un massimo di 2 anni, qualora alla scadenza contrattuale sia ancora presente per entrambi le Parti l’interesse alla prosecuzione della concessione.

Alla scadenza del contratto la Ditta affidataria del servizio dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione medesima, lasciando i locali usati in perfette condizioni di ordine e pulizia.

Il valore stimato della concessione corrisponde al fatturato presunto annuo, al netto IVA, che può ammontare a Euro 112.247,00 annui per n. 32 distributori, per un totale complessivo presunto nel quinquennio pari ad euro 561.235,00 + IVA.

Tale stima ha in ogni caso carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio.

## **ART. 3**

### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE**

La concessione sarà aggiudicata ricorrendo alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 187 del D. Lgs. 36/2023 tramite l’utilizzo della Piattaforma Traspare, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

## **ART. 4**

### **PRODOTTI DA EROGARE**

Nei distributori, da installare, negli spazi individuati dall'Università, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

I prezzi di vendita dei prodotti, corrispondenti a quanto offerto nell'apposita offerta, devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione. Sarà inoltre necessario che vengano inseriti nei distributori anche alcuni prodotti del territorio per rispettare il concetto di Km 0 e che siano comunque prodotti rispettosi dell'ambiente riguardo a tutta la filiera produttiva.

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

- a) bevande calde:  
caffè, caffè lungo, caffè macchiato, caffè decaffeinato, cappuccino, tè, latte, cioccolata, orzo, ecc.
- b) bevande fredde:
  - in lattina, bottiglia e/o tetrapak, (bevande, tè freddo, succhi di frutta senza sciroppo di fruttosio, acqua minerale naturale e gassata, latte, ecc.), inoltre le bibite gassate non dovranno superare il 30% dell'offerta complessiva.
  - è fatto divieto al gestore di vendere bevande alcoliche.
- c) prodotti alimentari:
  - snack a basso contenuto di zucchero semplici e di sale;
  - frutta, yogurt, e altri prodotti freschi;
  - prevedere la somministrazione almeno del 30% di prodotti freschi, biologici, provenienti dal mercato eco-solidale;
  - prevedere la somministrazione di almeno due prodotti privi di glutine e due prodotti privi di lattosio;
  - prevedere almeno 1 prodotto "senza zuccheri".

Infine, i prodotti alimentari non dovranno contenere:

- Coloranti di sintesi;
- Esaltatori di sapidità;
- Edulcoranti;
- Polifosfati;
- Acidi grassi trans;

I prodotti erogati in particolare dovranno:

- riportare le etichette con l'indicazione della marca dei prodotti oggetto di distribuzione;
- essere nazionali o di ambito CEE o comunque DOP, IGT, IGP, produzioni biologiche garantite e certificate;
- la composizione dei prodotti messi in vendita deve essere dichiarata ed esposta al pubblico ed essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia e ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P;
- le ditte invitate devono produrre certificazione scritta relativa a: composizione del tipo di prodotto e relativo peso per singolo pezzo;

I prodotti devono contenere le informazioni obbligatorie degli alimenti quali:

- denominazione dell'alimento;
- elenco degli ingredienti;
- il termine di conservazione o la data di scadenza;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;

- il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto;
- i prodotti Bio devono essere certificati;
- i prodotti erogati dal mercato equo-solidale devono riportare tutte le indicazioni e certificazioni previste;
- i prodotti adatti alle allergie e/o intolleranze alimentari, devono riportare le indicazioni per essere classificati come prodotti adatti a celiaci, a diabetici o a intolleranti al lattosio;
- ogni altra informazione obbligatoria.

I prezzi dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza ed essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate.

Infine, le scelte dei prodotti da erogare potrebbero anche essere rivedute e concordate con la ditta aggiudicataria e valutati con progetti specifici e mirati con gli esperti del settore dell'Università stessa al fine di migliorare l'offerta alimentare e altre iniziative atte a invogliare il consumatore alle corrette scelte dietetiche.

Al fine di ridurre l'utilizzo di plastica monouso sono richieste le seguenti misure:

- a) l'erogazione di bevande calde deve avvenire attraverso l'uso di bicchieri in carta o materiale 100% biodegradabile o compostabile e resistente al calore, le palettine devono essere in materiale biodegradabile, compostabile e resistente al calore.
- b) Se per la preparazione delle bevande calde (caffè, the, ecc.) si utilizzano cialde e capsule, queste devono essere in materiale compostabile 100% biodegradabile.
- c) Per l'erogazione di bevande fredde si dovrebbero preferire le bottiglie di plastica 100% biodegradabili e compostabili, i contenitori in tetrapak e le lattine in alluminio 100% rinnovabile.

Il Concessionario dovrà fornire, nella misura idonea all'erogazione dei prodotti, bicchieri, palettine ecc. conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti.

I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, ovvero l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, il Concessionario si impegnerà a sostituire immediatamente, e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dalla data della contestazione, i prodotti senza oneri per l'Università e aumenti di prezzo a carico dell'utenza. In tal caso, l'Università addebita al Concessionario le spese sostenute per le eventuali verifiche tecniche eseguite sui prodotti, e procede a risolvere di diritto il contratto ai sensi del presente capitolato. Restano ferme le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata di quei prodotti che, a insindacabile giudizio dell'Università, non rispondano ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti dal presente Capitolato.

## **ART. 5 CANONE DA CORRISPONDERE**

Il canone annuo che il Concessionario dovrà corrispondere all'Università sarà pari all'offerta proposta, quale corrispettivo per:

- l'uso degli spazi messi a disposizione;
- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che i distributori comportano;
- lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori e la pulizia delle aree attigue.

I rischi interferenti non comportano costi vivi poiché le misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o massima riduzione sono di natura gestionale.

Il canone dovrà essere versato, in quattro rate trimestrali anticipate, presso l'Istituto cassiere dell'Università indicando come causale "**rimborso spese per installazione distributori automatici di alimenti**".

L'importo del canone di concessione annuale, in ogni caso, non potrà essere inferiore a euro 1.500,00 annui per ciascun distributore per un totale annuo di euro 48.000,00 per un numero complessivo di 32 distributori;

## **ART. 6**

### **VARIAZIONI DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI E DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

L'Università si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di richiedere variazioni in aumento o in diminuzione del numero di distributori di cui all'Allegato 1, entro i limiti previsti dalla normativa vigente (art.189 D. Lgs. 36/2023) con conseguente aggiornamento del canone, rideterminato in modo direttamente proporzionale.

In vista dell'apertura di sedi di nuova costruzione durante lo svolgimento del contratto, l'Università si riserva inoltre la facoltà di incrementare il numero dei distributori per soddisfare le nuove esigenze sopravvenute; in tale caso la Concessionaria sarà tenuta al pagamento di un canone totale maggiorato in misura proporzionale al numero di distributori installati, rimarranno invariate le altre condizioni contrattuali.

## **ART. 7**

### **ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua sono completamente a carico dell'Università, che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota forfettizzata del canone di concessione, come indicato al precedente art. 5.

## **ART. 8**

### **OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Oltre a quanto previsto in altri punti del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria si impegna:

- a proprie spese a quanto necessario all'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni sanitarie e commerciali richieste dalle norme vigenti;
- ad indicare, attraverso comunicazione scritta, il referente dell'impresa, responsabile verso l'amministrazione per tutto ciò che concerne gli adempimenti oggetto del presente disciplinare. In caso di perdurante assenza della persona designata occorrerà comunicare la persona delegata alla sostituzione per poter permettere il regolare svolgimento del servizio;
- a fornire ed installare, distributori muniti di marcatura CE e dispositivi per pagamento in denaro, che garantiscano l'erogazione del resto, a gettone o a schede prepagate, nonché conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e conformi al D.Lgs. n. 81/2008. I prezzi di vendita all'utenza devono essere ben visibili e devono essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto in tutte le sedi universitarie interessate dal servizio. L'installazione dei suddetti distributori dovrà essere completata entro i 30 giorni successivi alla data di stipula del contratto o alla data del verbale di avvio del servizio nelle more di stipula del contratto. Esaurite le attività di installazione, il Concessionario deve asportare a propria cura e spese tutti gli imballaggi utilizzati al momento dell'installazione delle macchine e del rifornimento dei distributori, provvedendo allo smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di risulta. Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o provenire da risorse rinnovabili. A tal proposito, il Concessionario deve garantire il confezionamento dei prodotti in imballaggi di peso e volume minimo, monostrato e ad elevata riciclabilità;
- alle eventuali spese per l'acquisto, l'installazione, la riparazione dei distributori;
- a tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti: il gestore dovrà intervenire immediatamente in caso di guasto o malfunzionamento e provvedere alla riparazione/ripristino entro 24 ore;
- alla fornitura di prodotti di prima qualità, a basso contenuto di grassi, completi di relativa scheda tecnica e certificati a norma CEE, in considerazione di una corretta educazione alimentare;
- alla fornitura tempestiva e costante dei prodotti e alla sostituzione dei prodotti in scadenza o difettosi;
- a rispettare il divieto di vendita di bevande alcoliche;
- all'esposizione del listino prezzi, con specifica del prodotto con nome ed indicazione della ditta

- produttrice;
- alla precisa osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute dei collaboratori;
  - ad osservare puntualmente tutte le norme concernenti l'infortunistica, l'igiene, la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori ed in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme di carattere fiscale;
  - a mantenere, per tutta la durata del contratto, i prezzi offerti in preventivo. Qualsiasi aumento successivo di prezzo potrà essere apportato solo dietro dimostrazione della variazione alla fonte del prezzo dei prodotti erogati ed autorizzato dell'Università;
  - fornire ed installare i distributori muniti di marcatura CE e dispositivi per pagamento in denaro, che garantiscano l'erogazione del resto; l'installazione dei suddetti distributori dovrà essere completata entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
  - fornire, entro lo stesso termine, un elenco dettagliato dei distributori, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modifiche del parco macchine distributrici installate;
  - essere in possesso, per tutta la durata del servizio, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto. Tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Università;
  - rifornire tutti i distributori di acqua priva di arsenico;
  - garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare in magazzino i prodotti utilizzati nei distributori secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004;
  - garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi. In ogni caso, nell'ipotesi di segnalazione di esaurimento dei prodotti nei distributori, ed anche solo per uno di essi, il Concessionario deve provvedere al rifornimento entro 24 ore lavorative dalla segnalazione ricevuta a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati dell'Università;
  - utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
  - usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
  - collocare idonei recipienti porta rifiuti per la raccolta differenziata dotati di coperchio in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
  - fornire all'Università il nominativo di un proprio referente al fine di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato d'oneri ovvero per segnalare eventuali anomalie nello svolgimento del servizio;
  - impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie;
  - provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Università;
  - provvedere almeno una volta al mese o più spesso su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi occupati;
  - garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Università della Tuscia per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, non potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione dei distributori utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l'Università. Negli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

## **ART. 9**

### **ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro il termine offerto nella proposta tecnica (in ogni caso entro 2 giorni lavorativi).

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il Concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro il termine previsto, il Concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 2 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

## **ART. 10 NORME PER LE APPARECCHIATURE**

Il Concessionario deve mettere a disposizione dell'Università, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

I distributori automatici potranno essere singoli o combinati e dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge.

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere muniti di dispositivi antiaggelamento e salvavita
- rispettare in particolare la norma CEI EN 60335-2-75 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita";
- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, nonché nominativo/numero di telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami segnalazioni di guasto, di prodotti esauriti, ecc;
- riportare la targhetta con il codice identificativo per l'Agenzia delle Entrate;
- i distributori automatici devono poter ricevere pagamenti in moneta, carte di credito/debito e carte/chiavi prepagate;
- essere dotati di sistemi di pagamento a moneta con sistema rendi-resto e chiavetta e, se possibile, la possibilità, tramite applicazione dedicata, di erogare il prodotto direttamente con il cellulare; la distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del Concessionario.
- segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto e garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto;
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- essere munito di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta (da 0,05 a 2 euro) ed erogare il resto ed essere munito di dispositivo per l'inserimento della chiavetta;
- l'anno di fabbricazione dei distributori non dovrà essere antecedente al 2013;
- per ogni apparecchiatura deve essere consegnata all'università copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ai sensi delle leggi vigenti, del manuale d'uso e delle schede tecniche;
- essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed adiacente;
- essere di facile pulizia e disinfettabile sia all'interno che all'esterno, tale da garantire l'assoluta igiene dei prodotti distribuiti;
- gli erogatori di bevande fredde e cibi confezionati devono rendere visibili i prodotti all'interno.

Il Concessionario si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- b) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie;
- c) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dei distributori automatici.

In particolare, la pulizia avrà ad oggetto tutte le componenti interne del distributore automatico e la



sanificazione di tutte le superfici interessate nel rispetto delle prescrizioni di settore.

Le tempistiche di svolgimento delle attività di pulizia e le concrete modalità di esecuzione delle medesime saranno previste nel relativo piano di igiene e pulizia elaborato da ciascun operatore.

Dell'avvenuta installazione di ogni distributore automatico verrà data, dalla ditta, comunicazione scritta all'Autorità Sanitaria competente per Territorio cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico - sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 327 del 26/03/1980 e s.m.i., e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature se richiesto dalla vigente normativa.

Di tali richieste e del nulla osta, se previsto dalla normativa, dovrà essere inviata copia al R.U.P, al D.E.C. e all'Ufficio Procedure di Gara, Contratti e Monitoraggio Appalti Servizi e Forniture dell'Università, prima dell'attivazione del servizio, così pure il possesso della certificazione ISO inerente il servizio.

## **ART. 11 VERIFICHE E LAVORI**

Nel corso del contratto l'Università ha diritto di eseguire la verifica dei parametri qualitativi ed il controllo delle condizioni caratterizzanti l'offerta dell'affidatario del servizio, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti. L'accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esatto adempimento delle suddette prescrizioni saranno effettuati dal D.E.C. anche dopo aver verificato la fondatezza di eventuali reclami o l'inadempimento di eventuali obblighi da parte della ditta affidataria.

In presenza di gravi motivi l'Università potrà intimare la sospensione del funzionamento dei distributori e, qualora il Concessionario non vi provveda, l'Università interverrà direttamente. Per tale eventualità sarà considerata la riduzione del canone proporzionata al periodo di interruzione, solo se la causa della sospensione non sarà da attribuire al Concessionario. Nel corso del contratto l'Università ha diritto di eseguire sugli spazi concessi, eventuali lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione il Concessionario, che, comunque, non può negare il relativo consenso.

Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo ove è posizionato il distributore, debba provvedersi allo spostamento delle apparecchiature stesse, l'Università dovrà individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi.

## **ART. 12 IMPOSTE E TASSE**

È a carico dell'aggiudicatario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge relative all'esercizio dell'attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione del relativo contratto.

## **ART. 13 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

Il personale della ditta aggiudicataria, incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008, ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;
- aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.

## **ART. 14 DEPOSITO CAUZIONALE**

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a sottoscrivere una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dall'art.117 del D.Lgs 36/2023.

Lo svincolo e la restituzione saranno autorizzati dall'Università solo dopo l'accertamento della regolarità dell'intera esecuzione del servizio.

## **ART. 15 ASSICURAZIONI E GARANZIE**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il Concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall' uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari).

Il Concessionario è, altresì, responsabile della distruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, derivanti da incendio causato dal mal funzionamento dei distributori; il Concessionario, a tal fine, dovrà dimostrare di aver stipulato idonee coperture assicurative per Responsabilità Civile e per danni che possono essere causati da incendio (corto circuito, atto vandalico o doloso, ecc.) per un massimale non inferiore a euro 3.000.000,00.

Detta polizza dovrà essere presentata all'Università prima dell'inizio della prestazione, a pena della revoca dell'affidamento in danno dell'affidataria, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Università debba essere considerata a tutti gli effetti "assicurata".

L'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Università e il Concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Università o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

## **ART. 16 MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO**

Il mancato pagamento del canone, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all'Università che a tal fine potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 14.

## **ART. 17 PENALI**

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per il rispetto delle condizioni del servizio così come risulta dalla sottoscrizione del presente capitolato prestazionale in ogni sua parte.

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato prestazionale e inadempienza ai patti contrattuali l'Amministrazione potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze.

Qualora il servizio venga effettuato da parte del Concessionario in maniera non conforme al capitolato prestazionale e all'offerta presentata in sede di gara, l'Ente si riserva la facoltà di comminare al Concessionario le penali di seguito specificate:

### a) GESTIONE

- € 25,00 per ogni infrazione accertata relativa al mancato funzionamento di un distributore, non riparato o sostituito entro i tempi previsti;
- € 100,00 per ogni infrazione accertata di prezzi non conformi ossia aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti o somministrazione di prodotti non conformi a quanto previsto dal

capitolato;

b) INTERVENTI

- € 100,00 per ogni mancata manutenzione ed insufficiente igienizzazione delle apparecchiature ossia mancato rispetto dei tempi e delle scadenze previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica;
- € 25,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'approvvigionamento dei distributori nella frequenza ordinaria dei passaggi, indicata nell'offerta tecnica, o rispetto ad una segnalazione di intervento eccezionale;
- € 50,00 per accertato e ripetuto rifornimento difforme da quanto indicato nel disciplinare.

Le suddette sanzioni non saranno applicate in caso di impedimenti causati da fattori tecnici non imputabili all'azienda.

L'Amministrazione contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui il Concessionario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura prevista.

L'ammontare delle penali, qualora non corrisposto nei termini previsti, potrà essere incamerato a valere sulla suddetta cauzione, che dovrà essere prontamente ricostituita nel valore iniziale senza bisogno di alcuna diffida.

### **ART.17 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

L'Università ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- abbandono della concessione, salvo forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- cessione a terzi in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della Ditta o del personale adibito al servizio;
- inosservanza, da parte della Ditta aggiudicataria, di uno o più impegni assunti nei confronti dell'Università;
- colpevolezza in frode della Ditta aggiudicataria;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria;
- inosservanza, anche parziale, del presente capitolato, dopo reiterate ammende;
- l'applicazione della risoluzione non pregiudica la messa in atto, da parte del committente, di azioni di risarcimento dei danni subiti.

Il contratto potrà essere risolto anche nel caso in cui il Concessionario utilizzi lo spazio concesso per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa.

### **ART. 18 REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Università si riserva la facoltà di revocare la concessione per sopravvenute esigenze organizzative o di servizio a Proprio insindacabile giudizio.

In caso di revoca, o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Concessionario.

### **ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Resta vietata la cessione del contratto di concessione. È fatto, altresì, divieto di cessione o sub concessione della totalità o di parte dei servizi in affidamento.

È ammesso il subappalto nei modi previsti dall'art. 188 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., previa espressa autorizzazione dell'Università.

## **ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Ai sensi del GDPR 2016/679/UE (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali), la concedente – Università di Siena, quale titolare del trattamento dei dati forniti dal Concessionario, informa che tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini della presente concessione.

Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Il conferimento dei dati richiesti ai fini dell'esecuzione della concessione è obbligatorio.

I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'esecuzione della concessione, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente.

Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori adottano tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni relative alla stazione concedente di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione del contratto.

## **ART. 21 CODICE ETICO E PATTO D'INTEGRITÀ**

L'aggiudicatario è da intendersi obbligato al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". In caso di violazione del citato codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi, inoltre, ai principi richiamati nel codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi della Tuscia adottato con Decreto Rettorale n. 827/19 del 31.10.2019, modificato con Decreto Rettorale n. 121/24 del 07.03.2024.

Il Concessionario dovrà, altresì, compilare, sottoscrivere per accettazione e rispettare, il patto di integrità dell'Università degli Studi della Tuscia.

## **ART. 22 ONERI E SPESE CONTRATTUALI**

A carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione Appaltante.

## **ART. 23 FORO COMPETENTE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

Le controversie che potranno insorgere a causa dell'esecuzione del contratto saranno devolute esclusivamente al Tribunale di Viterbo.